

REGOLAMENTO



Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento della ROMAGNA LEAGUE 2026, indetta dal C.R.E.R. in collaborazione con le Delegazioni Provinciali di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

L'organizzazione della manifestazione sarà a cura della **Delegazione di RIMINI** che si occuperà, tramite i propri comunicati ufficiali, della pubblicazione dei calendari, della programmazione gare e della giustizia sportiva.

Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione alla manifestazione

Alle gare della Romagna League 2026 possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

È consentito impiegare fino ad un massimo di 4 (quattro) calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2005 in poi.

L'inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita della gara.

Art. 3 – Sostituzione dei calciatori e tempi di gara

Nel corso delle gare, in ciascuna squadra possono essere sostituiti n. 5 (cinque) calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto e senza limitazioni del numero di interruzioni della gara per consentire le sostituzioni.

NON sono consentite sostituzioni aggiuntive alle n. 5 sopra indicate in caso di disputa di tempi supplementari o calci di rigore.

Le partite si disputeranno in n. 2 tempi di 45 minuti ciascuno.

Art. 4 – Articolazione della manifestazione

Partecipano n. 16 squadre, suddivise in n. 4 gironi composti da n. 4 squadre con gare di sola andata.

La 1^a e la 2^a classificata di ciascun girone accedono alla fase ad eliminazione diretta.

In caso di parità di punti tra 2 o più squadre, per stabilire l'ordine di classifica e di conseguenza le squadre qualificate per il turno successivo, si applicheranno, nell'ordine, i seguenti criteri, senza la disputa di ulteriori gare:

- punti conseguiti negli incontri diretti;
- differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- differenza fra le reti segnate e subite nell'intero girone;
- maggior numero di reti segnate nell'intero girone;
- miglior coppa disciplina nell'intero girone;
- sorteggio a cura della Delegazione di Rimini.

Le n. 4 squadre vincitrici della prima fase e le 4 squadre seconde si affronteranno nei quarti di finale, da disputarsi sempre in gara unica.

Gli abbinamenti saranno i seguenti:

QUARTI DI FINALE:

PARTITA A: 1[^] CLASS. GIRONE A CONTRO 2[^] CLASS. GIRONE B;

PARTITA B: 1[^] CLASS. GIRONE B CONTRO 2[^] CLASS. GIRONE A;

PARTITA C: 1[^] CLASS. GIRONE C CONTRO 2[^] CLASS. GIRONE D;

PARTITA D: 1[^] CLASS. GIRONE D CONTRO 2[^] CLASS. GIRONE C;

SEMIFINALI:

PARTITA X: VINCENTE PARTITA A CONTRO VINCENTE PARTITA C;

PARTITA Y: VINCENTE PARTITA B CONTRO VINCENTE PARTITA D;

FINALE: VINCENTE PARTITA X CONTRO VINCENTE PARTITA Y

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà direttamente con i calci di rigore.

Le n. 2 società vincitrici delle semifinali si affronteranno nella gara di **finale** da disputarsi in casa della squadra prima sorteggiata.

Nella gara di finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno n. 2 tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, si tireranno i calci di rigore.

La squadra vincitrice della gara di finale si aggiudicherà la **ROMAGNA LEAGUE 2026**.

Art. 5 – Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del regolamento della L.N.D., del C.U. n. 1 del 01.07.2025 della L.N.D. e del C.U. n.1 C.R.E.R. del 03.07.2025.

Art. 6 – Disciplina sanzionatoria

La squalifica per recidiva in ammonizione scatta alla seconda ammonizione.

Dopo la fase a gironi, le ammonizioni che non abbiano prodotto squalifica saranno azzerate.

Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure regolamentari:

a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, **sono inappellabili**;

b) i provvedimenti disciplinari **sono appellabili** in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello;

c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello.

Per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo presso la Delegazione di RIMINI, su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12:00 del giorno della pronuncia;
 - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Art. 7 – Norme generali

Il presente regolamento potrà essere modificato a discrezione ed insindacabile giudizio della Delegazione di RIMINI oppure dal C.R.E.R., con apposito documento che sarà pubblicato nei comunicati ufficiali.

ELENCO DELLE SQUADRE PARTECIPANTI:

salvo errori e/o omissioni

16 SQUADRE
ACCADEMIA MARIGNANESE
ATHLETIC POGGIO
BAGNACAVALLO
BAKIA CESENATICO
DUE EMME 1992
FC YOUNG SANTARCANGELO
GRANATA SOC. COOP
MIRAMARE UNITED
MISANO
RIOLESE SPORTIVA
RIVER DELFINI
SAN MARINO ACADEMY
STELLA
UNION SAMMARTINESE
USR
VIS NOVAFELTRIA

COMPOSIZIONE GIRONI

GIRONE A 4 squadre	GIRONE B 4 squadre
RIVER DELFINI	FC YOUNG SANTARCANGELO
DUE EMME	VIS NOVAFELTRIA
STELLA	UNION SAMMARTINESE
MIRAMARE UNITED	ATHLETIC POGGIO

GIRONE C 4 squadre	GIRONE D 4 squadre
MISANO	BAKIA CESENATICO
GRANATA SOC COOP	RIOLESE SPORTIVA
SAN MARINO ACADEMY	BAGNACAVALLO
ACCADEMIA MARIGNANESE	USR